

# Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

Decisione n. 105 anno 2018

RICORSO n. 11.306/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

Dott. Antonio Pasca	Presidente
Dott. Vito Gaudiano	componente
Dott. Cosimo Nume	componente
Dott. Cesare Ferrari	componente
Dott. Roberto Mora	componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Antonio Federici;

visti gli atti;

auditi gli Avv. ti [redacted] per il ricorrente e, per l'Ordine, il Presidente e l'Avv. Santoli;

sentita la relazione del Presidente e relatore, cons. Pasca;

ha pronunciato nell'adunanza pubblica del 15 novembre 2018 la seguente


## DECISIONE

sul ricorso proposto dal dott. [redacted] domiciliato presso lo studio Avv. ti [redacted] a e [redacted] in Milano, [redacted], avverso la delibera dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Piacenza del 18 dicembre 2015, con la quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della Sospensione dall'esercizio professionale per mesi tre.

## IN FATTO

Con nota del 7.6.2015, l'Ordine di [redacted] convocava il dott. [redacted] in relazione a possibili profili relativi all'attività di informazione sanitaria diffusa in varie forme e contenuti, anche di tipo pubblicitario/promozionale, e di altri fatti e comportamenti di rilevanza ed interesse deontologico, già oggetto, per tipologia di fattispecie, di pregressi rilievi e vaglio disciplinare.

Nell'audizione presso la sede dell'Ordine, tenutasi in data 14.9.2015, venivano richiesti chiarimenti al sanitario in relazione ad attività con preteso carattere medico-scientifico, accreditata come risolutiva di affezioni di rilievo, basata su regimi alimentari in associazione a gruppi sanguigni, così come estrapolabile da alcuni videoincontri e pubbliche conferenze videodiffuse a mezzo di emittenti televisive locali e via web. Dette occasioni divulgative risultavano caratterizzate da una diretta interlocuzione con il pubblico dei presenti o degli ascoltatori che rappresentavano al dott. [redacted] casi clinici o che, altrimenti, chiedevano in via mediata o per rappresentazione, situazioni



relative ad affezioni interessanti ed involgenti propri parenti o conoscenti, chiedendone nell'uno e nell'altro, consigli a sfondo terapeutico.

Il dott. [redacted] si riservava di fornire risposte per iscritto e, in seguito, inviava una memoria.

Nella seduta del 13.10.2015, la commissione medica apriva un procedimento disciplinare a carico del dott. [redacted] in relazione "ai canoni e disposti di cui al D.L. 138/2011, D.P.R. 137/2012, agli artt. 55, 56, 57 C.d. anche correlazionali ai punti 4, 12 e 14 degli indirizzi applicativi in relazione alle tecnologie informatiche in tema di informazione sanitaria, anche a supporto pubblicitario, pur diffusa in varie modalità applicative dal dott. [redacted] e al divieto di patrocinio a forme di attività promozionali; al disposto di cui all'art. 13 C.d. correlazionato al punto 6 in tema di attività diagnostico-prescrittiva; al disposto di cui all'art. 30 C.d. in tema di conflitto di interessi; al disposto di cui agli artt. 1 commi uno e quattro, 3 comma due in correlazione agli artt. 15 e 58 C.d. in relazione alle deteriorità considerative provalate nei confronti dei colleghi e del mancato rispetto del decoro e dignità della professione".

Nel giudizio, svoltosi in data 18 dicembre 2015, l'organo di disciplina riteneva la responsabilità del dott. [redacted] in relazione alle norme deontologiche indicate in sede di contestazione di addebito "anche in ragione della oggettiva situazione commistiva di interessi sottesi al rivestire il medesimo plurimi ruoli promozionali di informativa sanitaria non disgiunta dalla promozione di proprie pubblicazioni edite da società cooperativa sempre dal medesimo partecipata [...], in riferimento alle tecnologie informatiche, non potendo sostituire la visita medica e la relazione diretta col paziente con una relazione mediata, anche da terzi, e nondimeno virtuale nell'attività diagnostico-prescrittiva, quand'anche rivolta al non uso o all'abbandono di uso dei farmaci o terapie o vaccinazioni o quant'altro riferibile all'attività consultiva a contenuto medico-terapeutico alternativa o sostitutiva della medicina o farmacoepia ufficiale [nonché] in relazione alle deteriorità... provalate nei confronti dei colleghi e del mancato rispetto del decoro e dignità della professione".

Pertanto, considerata altresì la reiterazione rispetto ad una pregressa azione disciplinare, la Commissione medica irrogava all'inculpato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi tre.

Con il ricorso in epigrafe, il dott. [redacted] chiede che venga annullata la decisione disciplinare per le motivazioni di seguito riportate.

1/ Omessa indicazione dei motivi per la convocazione avanti il Presidente dell'Ordine ex art. 39 DPR n. 221/1950. Il ricorrente lamenta che non gli è stato comunicato in cosa la sua attività di informazione sanitaria sarebbe stata considerata illecita.


2/ Presenza, in sede di audizione preliminare, del legale dell'Ordine, Avv. Santoli. Il ricorrente deduce che la presenza del legale di parte avversa viola il disposto di cui all'art. 39 cit., che prevede la sola presenza del Presidente in sede di audizione preliminare, mentre il medico convocato può farsi assistere da propri legali di fiducia.

3/ Mancato accesso alle segnalazioni all'origine del procedimento. Il dott. [redacted] deduce che, nonostante le sue richieste, non è mai riuscito ad avere i nominativi dei due segnalanti che avevano determinato l'avvio del procedimento disciplinare, e ciò in violazione del Vademecum FNOMCeO del 2014 sui procedimenti disciplinari e della costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 5123/2012). Non può imputare al Presidente, dott. Pagani, la paternità di dette segnalazioni e, quindi, il procedimento disciplinare si è svolto illegittimamente.

4/ Non corrispondenza delle affermazioni asseritamente rese dal ricorrente e riportate tra virgolette nel foglio consegnatogli dal Presidente dell'Ordine il 14.9.2015 con quanto effettivamente affermato. Il dott. [redacted] aggiunge che non può essere impedito al medico di esprimere la propria opinione anche alla luce del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella legge n. 148/2011.

5/ Non riferibilità di quanto contestato a un periodo successivo all'8 giugno 2015. Il ricorrente deduce che le affermazioni contestate sono riferibili a un periodo anteriore all'8/6/15 (data di deposito della precedente decisione disciplinare), salvo che per la trasmissione televisiva del 17/7/15.

6/ Partecipazione del presidente dell'Ordine, dott. Pagani, alla deliberazione di apertura del procedimento disciplinare. Il dott. Pagani non ha partecipato alla decisione finale ma ha partecipato



attivamente alle fasi di avvio e di istruzione del procedimento disciplinare nonostante il ricorrente avesse evidenziato la palese inimicizia nei suoi confronti e benché avesse proposto formale atto di ricusazione. Inoltre, il dott. Pagani ha ritenuto di dare massima diffusione a mezzo stampa del provvedimento di censura adottato nel 2015, ciò che ha recato offesa, umiliazione e lesione al decoro professionale del ricorrente.

7/ Omessa menzione circostanziata degli addebiti in sede di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare. Non vi è corrispondenza tra il contenuto dell'audizione preliminare e la contestazione degli addebiti di cui alla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare nella quale vengono formulati soltanto gli articoli violati del Codice deontologico.

8/ Irregolarità della seduta disciplinare del 18/12/2015; contraddittorietà della decisione disciplinare; mancata esposizione da parte del relatore, nella predetta seduta, dei fatti addebitati.

9/ Contraddittorietà della decisione disciplinare.

10/ Assenza di conflitto di interessi. Il ricorrente afferma che l'art. 30 C.d. non si può applicare al caso di specie, in quanto da un lato non può definirsi "indebito" ma semmai *secundum legem*, il vantaggio che può trarre come diritto d'autore, dall'altro dichiara apertamente di essere l'autore delle pubblicazioni e che sono edite dalla cooperativa [REDACTED]

11/ Mancanza di pericolosità. Il sanitario rileva che la Commissione, contraddittoriamente, dopo aver affermato che l'oggetto del giudizio disciplinare non è costituito dalla qualità e tipologia degli studi del [REDACTED] o dalla dannosità delle sue diete, ma dall'informativa funzionale all'attività pubblicitaria dei suoi libri, la decisione torna a parlare di ciò che egli riferisce sull'origine (alimentare) dei tumori e della possibilità di prevenirli e auspicabilmente curarli anche attraverso l'alimentazione.

12/ Modifica della composizione della Commissione medica dell'Ordine. Il ricorrente deduce che la Commissione che ha irrogato la sanzione è diversa da quella che ha deliberato di aprire il procedimento disciplinare: nel corso del procedimento non può modificarsi la composizione dell'organo giudicante senza fornire giustificazioni per tale modificazione.

13/ Mancanza di deteriorità considerative nei confronti di colleghi. Il [REDACTED] nega di aver denigrato i Colleghi. Non ha fatto nomi e cognomi degli stessi, ma ha parlato in generale in termini elogiativi nei confronti del ruolo e della dignità della professione.

14/ Anticipazione di giudizio. Sin dall'apertura del procedimento disciplinare, il Presidente anticipava un giudizio negativo nei suoi confronti. Ciò conferma l'ostilità del dott. Pagani, che aveva già pronunciato affermazioni valutative e conclusive di natura decisoria in sede di comunicazione di apertura del procedimento disciplinare e quindi in altra fase del medesimo procedimento, rendendosi perciò obbligato ad astenersi anche ai sensi dell'art. 51, comma uno, n. 4, c.p.c.

15/ Manifesta sproporzione della sanzione della sospensione irrogata dalla Commissione medica. Il ricorrente ritiene che è stato sottoposto a procedimento disciplinare perché divenuto famoso sostenendo una dieta che, tra l'altro, tiene conto dei gruppi sanguigni delle persone. Inoltre, le sue elaborazioni alimentari non possono causare né hanno causato alcun danno e molte persone, tra cui anche i colleghi medici, hanno testimoniato i notevoli benefici ottenuti.

L'Ordine ha prodotto controdeduzioni, con le quali chiede che venga respinto il ricorso.


Nell'udienza del 15 novembre 2018, sentite le parti come da verbale, in esito all'orale discussione, il ricorso è stato introitato per la decisione.

## IN DIRITTO

Il gravame all'esame di questa Commissione Centrale contiene una congerie di censure al provvedimento disciplinare adottato dall'Ordine resistente per sanzionare condotte del dott. [REDACTED] in contrasto con i principi di cui al vigente Codice di deontologia medica.

Il ricorrente oppone, in sostanza, doglianze relative a vizi del procedimento ed altre di merito.

Quanto alle prime, il Collegio ritiene inammissibili, prima che infondate, quelle che afferiscono alla fase prodromica del procedimento, non solo in quanto estranee al procedimento disciplinare, così come tipizzato dalla vigente normativa, ma anche per non avere alcun rapporto con il ricorso.



prospettato alcun significativo collegamento con vizi di legittimità riferibili al provvedimento impugnato.

In particolare, poi, la doglianza relativa alla mancata indicazione dei motivi specifici per cui il sanitario veniva convocato per l'audizione preliminare è infondata, trattandosi di audizione informale e preliminare. Per le medesime considerazioni, non ha, altresì, alcuna rilevanza la presenza del legale dell'Ordine in occasione della predetta audizione, né il ricorrente ha dedotto alcuno specifico riflesso di illegittimità sull'atto impugnato.

Anche il terzo motivo è da respingere in quanto l'interesse riconosciuto meritevole di tutela dall'ordinamento speciale non è quello di "avere i nominativi dei due segnalanti", bensì quello di conoscere il contenuto delle segnalazioni in sede di contestazione degli addebiti.

Parimenti irrilevante è la lamentata inesatta menzione di quanto dichiarato dal ricorrente nel corso dell'audizione preliminare del 14/9/2015: infatti, oltre alla circostanza che alla audizione ha fatto seguito l'invio di una memoria scritta, nella quale evidentemente l'interessato ha avuto modo di esprimere in modo compiuto le proprie argomentazioni, si rileva che, anche in questo caso, non viene in alcun modo chiarito in che modo la asserita errata citazione abbia leso i diritti dell'incolpato.

È infondato anche il successivo motivo di ricorso, atteso che eventuali contestazioni circa il contenuto dei verbali predisposti dall'Ordine devono essere fatte valere esclusivamente a mezzo di querela di falso. Ad ogni modo, la censura risulta inammissibile, atteso che, pure in questa sede, il ricorrente ha omesso di dar prova che le circostanze lamentate abbiano potuto determinare illegittimità dell'atto conclusivo del procedimento disciplinare.

Quanto alla partecipazione del Presidente dell'Ordine alla seduta nella quale è stato deliberato l'avvio del procedimento, la stessa non risulta suscettibile di produrre danno all'interessato attesa la natura preliminare e prodromica di tale atto e considerato che, quand'anche dovesse aversi per provata la dedotta inimicizia nei confronti del ricorrente, il dott. Pagni non ha in alcun modo partecipato al procedimento disciplinare che – giova ricordare – inizia solo con l'atto di contestazione degli addebiti.

È infondato anche il settimo motivo di ricorso, relativo all'omessa menzione circostanziata degli addebiti. Infatti, come affermato da questa Commissione Centrale in precedenti analoghe occasioni, non discende l'automatica lesione del diritto di difesa da ogni ipotesi di inosservanza formale delle modalità previste per la contestazione d'addebito di cui all'art. 39 DPR n. 221/1950 e il provvedimento disciplinare è da ritenersi immune da vizi ove risulti che l'incolpato abbia potuto conoscere con maggiore precisione nel corso del procedimento gli addebiti mossigli, e sia stato quindi posto nelle condizioni di svolgere adeguatamente le proprie difese (*ex plurimis*, CCEPS nn. 20 del 23/3/2015 e 27 del 25/5/2017).

Si richiama, altresì, il consolidato orientamento della Commissione Centrale, secondo il quale la legittimità dell'atto di contestazione va valutata in relazione all'effettiva possibilità di esercitare il diritto di difesa. Adirittura, la mancata comunicazione degli addebiti non sarebbe di per sé motivo di illegittimità del procedimento, quando l'interessato sia stato regolarmente convocato e, avuta conoscenza delle accuse mosse nei propri riguardi, abbia potuto esercitare un'adeguata difesa (CCEPS, nn. 2 del 10 febbraio 2014, 38 e 41 del 6 ottobre 2014, 86 del 15 dicembre 2014, 13 del 25/5/2017 e 19 del 15/6/2017).


Priva di pregio è, inoltre, la doglianza circa la pretesa irregolarità della seduta disciplinare per la mancata esposizione in seduta, da parte del relatore, dei fatti addebitati: la relazione scritta presente agli atti rende superfluo l'intervento orale del predetto giudice disciplinare.

Infondato è anche il motivo di ricorso relativo alla composizione dell'organo di disciplina, in quanto le commissioni degli Ordini professionali non possono considerarsi un collegio perfetto (CCEPS nn. 45 e 46 del 13 luglio 2009).

Venendo ai motivi di merito, gli stessi possono essere trattati congiuntamente.

I predetti motivi di ricorso sono infondati.

Il giudizio disciplinare, infatti, non ha investito l'attività di ricerca svolta dal sanitario, bensì l'attività di informazione e divulgazione delle sue tesi in materia di terapie mediche alternative, nello svolgimento della quale ha mirato a screditare e a togliere credibilità ai protocolli terapeutici.



tradizionali, in violazione del Codice di deontologia medica, che impone di rispettare e di applicare terapie di comprovata efficacia, così come riconosciute e validate dalla comunità scientifica, salva l'ipotesi di autorizzata attività di sperimentazione terapeutica.

Ciò determina anche la configurabilità di un conflitto di interessi in capo al ricorrente, nella sua duplice veste di proponente di originali ipotesi terapeutiche e, al tempo stesso, di autore di pubblicazioni o comunque di interventi comunicativi caratterizzati da fini di lucro.

Gli apprezzamenti negativi formulati dal ricorrente nei confronti di colleghi, spesso trascesi nella vera e propria denigrazione, rendono censurabile la sua condotta nei termini ampiamente descritti e motivati dall'organo di disciplina.

Infine, si rigetta l'istanza subordinata di riduzione dell'entità della sanzione irrogata, ritenendosi congrua e adeguatamente motivata la misura della sospensione per mesi tre.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

### LA COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

definitivamente pronunciando sul ricorso in esame, lo respinge.

Condanna il ricorrente al rimborso – in favore dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Piacenza – delle spese del giudizio, che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre IVA ed accessori di legge.

Roma, lì 15 novembre 2018



IL PRESIDENTE e RELATORE

IL SEGRETARIO

Depositata in Segreteria il

16 MAG 2019

IL SEGRETARIO